



CITTÀ DI FASANO

Ordinanza Sindacale n.: **000011** del **21/06/2022**

Oggetto: **ORARI DI UTILIZZO DELLE FONTI DI EMISSIONE SONORA DURANTE LE FESTE PRIVATE**

Considerato che il fenomeno del rumore, qualora non controllato in base all'entità delle emissioni emesse, rappresenta una minaccia alla salute pubblica;

Dato atto che sono rimesse ai Comuni le funzioni amministrative in tema di controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento acustico prodotto da veicoli in genere, la rilevazione, il controllo e la disciplina integrativa, nonché la prevenzione delle emissioni sonore, la facoltà di disciplinare l'uso di macchine, strumenti e dispositivi che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade che, per la loro insistenza e /o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo e alle occupazioni delle persone;

Visti:

- la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
- il DPCM 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";
- il DPCM n. 215 del 16 aprile 1999, "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visti ancora:

- la legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3, "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";
- i valori limite di rumorosità di cui all'art. 3 della legge cit., distinti fra periodo diurno e periodo notturno sulla base delle classi di destinazione d'uso del territorio;
- la disciplina di cui all'art. 16 per le attività all'aperto;
- la disciplina di cui all'art. 17 per le attività temporanee;

Precisato che:

- la zonizzazione acustica del territorio (art. 8, comma 1, lett. a) della legge regionale) attraverso la classificazione del medesimo in zone omogenee dal punto di vista della destinazione d'uso, nonché l'individuazione delle zone soggette ad inquinamento acustico e successiva elaborazione del piano di risanamento è finalizzata alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore, fisse o mobili;

Dato ancora atto che, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza sanitaria determinato dal virus Covid 19, della cosiddetta ripresa economica e dell'attenuazione progressiva delle limitazioni alla circolazione delle persone e al distanziamento sociale, il territorio comunale è interessato da numerosi eventi classificabili quali feste private;

Ritenuto precisare che la nozione di festa privata, pur priva di definizione normativa, include feste, eventi, o altre circostanze analoghe ed assimilabili (matrimoni, cresime, compleanni, battesimi, lauree e altri

festeggiamenti) aventi carattere privato organizzate in luoghi diversi dalla propria abitazione, offerti dai privati e riservate ai soli invitati, che per il loro svolgimento comportino emissioni rumorose percepibili dall'esterno;

Ravvisata l'esigenza di adottare, nelle more di una regolamentazione generale delle fonti di emissioni rumorose, una disciplina di carattere temporaneo atta a contemperare le esigenze di intrattenimento degli organizzatori le feste private quali individuate nei capoversi che precedono con quelle afferenti alla qualità ambientale e alla tutela della salute;

Ritenuto urgente provvedere in tal senso, in ragione delle esigenze sopra rappresentate,

Ritenuto pertanto,

- adottare disposizioni atte a omogeneizzare la disciplina degli orari di utilizzo di fonti di emissione sonora in occasione dello svolgimento di feste private;
- garantire maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente,

Visti i poteri di ordinanza conferiti al Sindaco dall'art. 50, comma 5, del D. lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Ravvisata, pertanto, la propria competenza in materia;

ORDINA

Le feste private – intendendo per tali le feste, gli eventi, o altre circostanze analoghe ed assimilabili (matrimoni, cresime, compleanni, battesimi, lauree e altri festeggiamenti) aventi carattere privato - organizzate in luoghi diversi dalla propria abitazione, offerte dai privati e riservate ai soli invitati, che per il loro svolgimento comportino emissioni rumorose percepibili dall'esterno devono svolgersi senza superare i limiti massimi di esposizione al rumore previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Per le attività suddette svolte su tutto il territorio comunale mediante l'utilizzo di fonti di emissione sonore fisse o mobili è prevista: la cessazione alle ore 2.00 dopo la mezzanotte per il periodo: 21 giugno - 1° ottobre 2022 per le giornate di venerdì e sabato, nonché nelle giornate prefestive;

PRECISA

Per le attività svolte mediante l'utilizzo di fonti sonore fisse o mobili poste all'interno di locali chiusi, non sono previsti limiti di orario, solo ed esclusivamente quando dette attività non comportino emissioni sonore che si propaghino all'esterno del locale, ovvero non creino disturbo ai cittadini.

AVVERTE

la presente ordinanza entra in vigore dalla pubblicazione all'albo pretorio;

da tale data cessa di avere efficacia ogni precedente disposizione comunale con essa in contrasto;

il Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 445/1997, si riserva di effettuare controlli fonometrici in orario diurno o notturno nei locali di tutto il territorio comunale. Il personale incaricato può accedere alle sedi di attività e agli impianti che costituiscono fonti di rumore e richiedere dati, informazioni e documentazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni assegnate.

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione, è punito con il pagamento di una somma compresa da € 260,00 a € 1.100,00.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

alla Polizia municipale e a tutte le Forze dell'Ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio.

La pubblicizzazione della medesima a mezzo degli strumenti istituzionali.

La trasmissione al Suap, alla Polizia locale, alle Forze dell'ordine e alla ASL.

Il Sindaco
FRANCESCO ZACCARIA
(Firmato digitalmente)